

PROPOSTA DI LEGGE recante

“Misure urgenti in materia di versamento della tassa automobilistica regionale e agevolazioni fiscali.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge si rende necessaria per ovviare alle problematiche legate alla crisi economica che ha colpito anche il settore automobilistico. L'intervento di novellazione, al fine di attenuare l'impatto sul tessuto sociale ed economico delle misure adottate in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede la sospensione dei termini di versamento della tassa automobilistica regionale per l'anno tributario in corso, agevolazioni fiscali per i veicoli con alimentazione ibrida e la definizione delle pendenze in materia di tassa automobilistica senza l'applicazione di sanzioni o interessi.

La natura indifferibile ed urgente della proposta, che vuole dare efficaci risposte alla crisi economica e sociale in atto, a causa della quale si sono acuite le difficoltà di presentare l'istanza nei termini previsti, nell'attuale regime di *prorogatio*, trova fondamento normativo nel decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25 (Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021), in cui, all'art. 1, comma 2, si prevede che “Fino alla data dell'insediamento dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta in carica continuano a svolgere, secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, compiti e funzioni nei limiti previsti e, in ogni caso, a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria”.

La proposta si compone di cinque articoli, come di seguito descritti:

- l'articolo 1 prevede la sospensione dei termini di versamento della tassa automobilistica regionale per l'anno tributario 2021;
- l'articolo 2 prevede agevolazioni fiscali per i veicoli con alimentazione ibrida;
- l'articolo 3 prevede la definizione delle pendenze in materia di tassa automobilistica e ravvedimento operoso;
- l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria;
- l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore anticipata della legge, rispetto all'ordinario termine di 15 giorni (*vacatio legis*), decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione della legge sul Burc.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

La proposta non comporta oneri finanziari.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: “Misure urgenti in materia di versamento della tassa automobilistica regionale e agevolazioni fiscali.”

La proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

Tab. 1 Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione	Oneri
1	Prevede la sospensione dei termini di versamento della tassa automobilistica regionale per l'anno tributario 2021.	0
2	Prevede agevolazioni fiscali per i veicoli con alimentazione ibrida	0
3	Prevede la definizione delle pendenze in materia di tassa automobilistica e ravvedimento operoso Reca l'entrata in vigore anticipata della legge.	0
4	Reca la clausola di invarianza finanziaria.	
5	Reca l'entrata in vigore anticipata della legge.	

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

Copertura finanziaria

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare e prevedere la relativa copertura finanziaria.

La proposta di legge non ha impatti sulla struttura organizzativa regionale.

Tab. 2. Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
//	//	//	//
Totale	//	//	//

Testo Proposta di legge: “Misure urgenti in materia di versamento della tassa automobilistica regionale e agevolazioni fiscali.

Art. 1

(Sospensione dei termini di versamento della tassa automobilistica regionale)

1. Al fine di attenuare l'impatto sul tessuto sociale ed economico delle misure adottate in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è sospeso per l'anno tributario 2021 il termine di versamento della tassa automobilistica regionale in scadenza nel medesimo 2021.

2. I versamenti dovuti nel periodo di sospensione di cui al comma 1, possono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2022. Non si dà luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato.

3. La sospensione non opera relativamente al decorso dei termini per il ravvedimento previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) relativo a periodi tributari scaduti prima del 2021 e non impedisce il versamento ordinario volontario alla scadenza naturale della tassa.

Art. 2

(Agevolazioni fiscali per i veicoli con alimentazione ibrida)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i proprietari di nuovi autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica o gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o benzina-idrogeno immatricolati per la prima volta nel corso degli anni 2022 e 2023, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per il primo periodo fisso e per le tre annualità successive.

Art. 3

(Definizione delle pendenze in materia di tassa automobilistica e ravvedimento operoso)

1. Le pendenze in materia di tasse automobilistiche, relative ai periodi per i quali il pagamento doveva essere eseguito negli anni 2019 e 2020 possono essere definite mediante il versamento, entro il 31 dicembre 2021, della tassa non versata.

2. Le pendenze relative ai versamenti tardivi possono essere definite, per gli stessi periodi e nel termine di cui al comma 1 ed anche nei casi in cui siano in corso procedure di accertamento o avviati procedimenti contenziosi, mediante il pagamento di una somma pari al 10 per cento della tassa tardivamente versata, oltre agli interessi legali di periodo. L'esercizio di tale facoltà comprovata dal versamento costituisce espressa rinuncia al contenzioso.

4. Il pagamento entro il 31 dicembre 2021 da parte del contribuente della tassa di cui ai commi 1 e 2 comporta l'estinzione dei procedimenti di accertamento in corso e delle procedure di riscossione coattiva non ancora definite, ove avviate.

5. Il dipartimento regionale competente in materia di tributi regionali stabilisce criteri, eventuali rateizzazioni e modalità operative di attuazione delle norme di cui al presente articolo.

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.